



**DOCUMENTO**

**Parere dell’organo di revisione sulla proposta di bilancio di previsione**

**2023-2025**

**CHECK LIST – NOTA INTEGRATIVA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Descrizione** | **Si** | **No** | **Commenti** |
| L’Organo di revisione ha verificato che la nota integrativa allegata al bilancio di previsione **riporta/non riporta** le informazioni previste dal comma 5 dell’art.11 del D.lgs. 23/6/2011 n.118 e dal punto 9.11.1 del principio 4/1 (si veda nota metodologica riportata in calce alla presente tabella) tutte le seguenti informazioni:a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l’accantonamento a tale fondo; b) l’elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell’esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall’ente; c) l’elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall’ente; d) l’elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili; e) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi; f) l’elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall’ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti; g) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata; h) l’elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall’art. 172, comma 1, lettera a) del Tuel; i) l’elenco delle partecipazioni possedute con l’indicazione della relativa quota percentuale; j) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l’interpretazione del bilancio. |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **CONCLUSIONI PER L’AREA:****(considerazioni conclusive a valle della comprensione di cui sopra)** |  |
|  |
|  |
| **RISPOSTA DI REVISIONE:****(procedure di revisione aggiuntive da dettagliare in fase di esecuzione della strategia di dettaglio)** |  |
|  |
|  |
| **RISCHI SULL’AREA:** |  |
|  |
|  |

Data: \_\_\_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Nota metodologica:**

*Il Principio contabile Allegato 4/1 ai seguenti paragrafi precisa:*

***§ 9.11.2*** *La prima parte della nota integrativa riguarda criteri adottati per la determinazione degli stanziamenti di entrata e di spesa di ciascun esercizio finanziario considerato nel bilancio. Per le entrate una particolare attenzione è dedicata alle previsioni riguardanti le principali imposte e tasse, agli effetti connessi alle disposizioni normative vigenti, con separata indicazione di quelle oggetto di prima applicazione e di quelle recanti esenzioni o riduzioni, con l’indicazione della natura delle agevolazioni, dei soggetti e delle categorie dei beneficiari e degli obiettivi perseguiti.*

*Per la spesa, relativamente al contenuto di ciascun programma di spesa, la nota integrativa illustra i criteri di formulazione delle previsioni, con riguardo, in particolare:*

* *alle varie tipologie di spesa e ai relativi riferimenti legislativi, con indicazione dei corrispondenti stanziamenti del bilancio triennale;*
* *agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti ai fondi spese e ai fondi rischi, con particolare riferimento al fondo crediti di dubbia esigibilità.*

***§ 9.11.3*** *La nota analizza altresì l’articolazione e la relazione tra le entrate e le spese ricorrenti e quelle non ricorrenti. Al riguardo si ricorda che le entrate sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti a seconda se l’acquisizione dell’entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e le spese sono distinte in ricorrente e non ricorrente, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi.*

*Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti le entrate riguardanti:*

1. *donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni;*
2. *condoni;*
3. *gettiti derivanti dalla lotta all’evasione tributaria;*
4. *entrate per eventi calamitosi;*
5. *alienazione di immobilizzazioni;*
6. *le accensioni di prestiti;*
7. *i contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi “continuativi” dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l’erogazione.*

*Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese riguardanti:*

1. *le consultazioni elettorali o referendarie locali,*
2. *i ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e gli altri trasferimenti in c/capitale,*
3. *gli eventi calamitosi,*
4. *le sentenze esecutive ed atti equiparati,*
5. *gli investimenti diretti,*
6. *i contributi agli investimenti.*

*La nota integrativa, con riferimento ai contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata, deve indicare gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio per ciascuna operazione in derivati.*

*A tal fine, per ciascuna operazione in derivati sono indicate:*

1. *informazioni sulla loro entità e sulla loro natura;*
2. *il loro fair value alla data di predisposizione del bilancio di previsione, determinato secondo le modalità previste dall’articolo 1, comma 3, del D.lgs. 30 dicembre 2003, n. 394;*
3. *il valore nominale e il fair value alla data di predisposizione del bilancio di previsione, della passività sulla quale insiste il derivato stesso e il relativo tasso di interesse;*
4. *Gli stanziamenti del bilancio di previsione relativi ai flussi di entrata e di spesa riguardanti ciascun derivato, relativi agli esercizi considerati nel bilancio e i criteri di valutazione adottati per l’elaborazione di tali previsioni*
5. *il tasso costo finale sintetico presunto a carico dell’Ente, calcolato, per ciascun esercizio cui il bilancio si riferisce, secondo la seguente formulazione: (TFSCFS= {[(Interessi su debito sottostante+/- Differenziali swap)\*36000] / [(Nominale \* 365[[1]](#footnote-1))]}. Gli importi relativi agli interessi e ai differenziali swap sono calcolati facendo riferimento agli stanziamenti iscritti in bilancio,*

*Ai fini dell’applicazione del presente principio, per la definizione di strumento finanziari derivato si fa riferimento ai principi contabili riconosciuti in ambito internazionale e compatibili con la disciplina in materia dell’Unione europea.*

***Il principio poi pone attenzione sulla copertura degli investimenti, in particolare per gli enti che utilizzano il margine corrente per il finanziamento delle spese di investimento negli anni successivi a quello di riferimento:***

*9.11.6 L’articolo 11, comma 5, lettera d) del presente decreto prevede che la nota integrativa indichi l’elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili.*

*L’elenco degli interventi programmati per spese di investimento, articolato secondo la differente natura delle risorse disponibili, è predisposto con riferimento a ciascun esercizio considerato nel bilancio di previsione, attraverso l’indicazione degli articoli/capitoli e dei relativi investimenti.*

*Le risorse destinabili al finanziamento delle spese di investimento sono costituite da:*

1. *le entrate correnti (titoli 1, 2 e 3) non destinate al finanziamento delle spese correnti e del rimborso dei prestiti;*
2. *le entrate in conto capitale (titolo 4);*
3. *le entrate da riduzione di attività finanziarie (titolo 5) eccedenti rispetto alle spese per incremento delle attività finanziarie, destinabili al finanziamento degli investimenti oltre che all’estinzione anticipata dei prestiti;*
4. *le entrate da accensione prestiti (Titolo 5), che costituiscono il ricorso al debito.*

*Le risorse di cui alle lettere da b) a d) costituiscono copertura finanziaria degli impegni concernenti le spese di investimento a seguito dell’accertamento delle entrate, esigibili nell’esercizio in corso di gestione o la cui esigibilità è nella piena discrezionalità dell’ente o di altra amministrazione pubblica.*

*Le risorse di cui alla lettera a) costituiscono copertura finanziaria alle spese di investimento, con modalità differenti per impegni imputati all’esercizio in corso di gestione o per gli impegni imputati agli esercizi successivi.*

*Per gli impegni concernenti investimenti imputati all’esercizio in corso di gestione, la copertura è costituita dall’intero importo del saldo positivo di parte corrente previsto nel bilancio di previsione per l’esercizio in corso di gestione.*

*Per gli impegni concernenti investimenti imputati agli esercizi successivi a quello in corso di gestione la copertura è costituita da quota parte del saldo positivo di parte corrente previsto per ciascun esercizio se risultano rispettate una serie di condizioni previste dal principio contabile generale della competenza finanziaria, specificate nel principio applicato della contabilità finanziaria (da 5.3.5 a 5.3.10).*

*Al fine di garantire la corretta applicazione di tali principi, nella sezione della nota integrativa riguardante l’elenco degli interventi programmati per spese di investimento, è dedicata una particolare attenzione agli investimenti finanziati dalle previsioni di entrate correnti risultanti dal saldo positivo di parte corrente previsto nel prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione.*

*In relazione alla differente disciplina delle modalità di copertura e delle verifiche da effettuare ai fini dell’attestazione della copertura finanziaria dei provvedimenti che danno luogo ad impegni concernenti investimenti, per ciascun esercizio compreso nel bilancio di previsione successivo a quello in corso di gestione, tale saldo positivo è distinto nelle seguenti componenti [[2]](#footnote-2):*

* *una quota di importo non superiore al limite previsto dal principio contabile generale n. 16, specificato dal principio applicato della contabilità finanziaria n. 5.3.6,*
* *una quota costituita dal 50% del margine corrente derivante dall’applicazione di nuove o maggiori aliquote fiscali e dalla maggiorazione di oneri concessori e sanzioni, formalmente deliberate,*
* *una quota derivante da riduzioni permanenti di spese correnti, già realizzate, risultanti da un titolo giuridico perfezionato.*

*Con riferimento a ciascuna quota del saldo positivo di parte corrente previsto nel prospetto degli equilibri allegato al bilancio relativo agli esercizi successivi al primo, la nota integrativa:*

1. *descrive le modalità di quantificazione della stessa;*
2. *da atto del rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal principio contabile generale n. 16 della competenza finanziaria e dei relativi principi applicati;*
3. *riporta l’elenco dei capitoli/articoli di spesa concernenti gli investimenti che si prevede di stanziare nel bilancio gestionale/PEG per gli esercizi successivi a quello in corso di gestione, e di cui ciascuna componente del saldo positivo costituisce la copertura finanziaria.*

*In occasione dell’attestazione di copertura finanziaria, la consueta verifica concernente la*

*capienza degli stanziamenti, sia riferiti all’esercizio in corso che a quelli successivi, riguardanti tali capitoli/articoli costituisce il riscontro della copertura finanziaria dei provvedimenti che comportano impegni per investimenti finanziati dal saldo positivo di parte corrente previsto nel prospetto degli equilibri allegato al bilancio.*

*In occasione di variazioni di bilancio che modificano la previsione del margine corrente è possibile variare anche la sezione della nota integrativa che elenca gli investimenti finanziati con la previsione del margine corrente, al fine di consentire le attestazioni di copertura finanziaria di provvedimenti che comportano impegni per investimenti.*

1. Indicare il numero effettivo di giorni in caso di estinzione in corso di anno. [↑](#footnote-ref-1)
2. La seconda e terza componente è eventuale.

Non esistono se non sono previste riduzioni permanenti delle spese correnti o incrementi delle aliquote tributarie. [↑](#footnote-ref-2)